

**SCHEMA DI CONVENZIONE
PER L'ATTUAZIONE DI PIANO DI RECUPERO**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ____ (200__), il giorno _____ del mese di _____, in _____
Avanti a me _____, Notaio in Distretti Riuniti di _____, senza l'assistenza dei
testimoni per avervi i Comparenti, che hanno i requisiti previsti dalla legge, espressamente
rinunciato di comune accordo e con il mio consenso, sono comparsi i Signori:

1) **IL COMUNE DI MONSUMMANO TERME**, con sede legale in Piazza IV Novembre
75/H, codice fiscale 81004760476, rappresentato da _____, debitamente autorizzato
alla stipulazione del presente atto in esecuzione dell'art. 107, comma 3, lettera c) del D.Lgs
18.8.2000 n. 267, dell'art. 99 dello Statuto Comunale vigente, nonché del Decreto Sindacale n.6
del 01/04/2010;

2) I Sig.ri:

- **CIAMPI ANTONELLA**.....
- **BIAGINI LEA**.....

Tutti i comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il
presente atto mediante il quale,

PREMESSO CHE.

- I proponenti dichiarano di avere la piena disponibilità di un'area nonché del fabbricato i,
ubicato in via del Vento Montevettolini, individuato catastalmente foglio di mappa n.18
mappale n.81 - 289, secondo la "Classificazione del Patrimonio Esistente" è individuato
come fabbricato di Valore E.V.A.A e ricadente in zona A1.2 – "Insediamenti storici della
collina – Centro storico Montevettolini" e conseguentemente di essere in grado di assumere
senza riserve gli obblighi derivanti dalla presente convenzione;
- in data i proponenti presentavano un progetto di Piano di recupero dell'area di proprietà c,
redatto secondo le disposizioni di cui agli art. 28 e 30 della legge 457/78, recante norme
per l'edilizia residenziale, in un'area classificata come zona di recupero ai sensi dell'art.27
della suddetta norma, con deliberazione consiliare contestuale all'adozione del Piano di
recupero di cui trattasi;ovvero con delibera di consiglio comunale n. del ;
- che il piano di recupero è stato redatto nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art.9 delle
Norme Tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico;

- che detto piano di recupero è stato esaminato favorevolmente dalla commissione paesaggistica comunale del 09/05/2017 verbale n. 4;
- che detto progetto di recupero è stato adottato dal Consiglio Comunale con delibera n..... del
- che dopo la pubblicazione nelle forme di legge il suddetto progetto di piano di recupero è stato approvato con delibera consiliare n..... del.....;
- che quindi il suddetto piano attuativo può considerarsi perfezionato in ogni sua parte;

tutto ciò premesso e formante parte integrante e sostanziale della presente convenzione tra le parti comparenti,

TUTTO QUANTO PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – ATTI ED ELABORATI

Costituiscono parte integrante del presente atto le premesse nonché seppur ad esso non allegati – gli elaborati del Piano di recupero allegati alla delibera del consiglio comunale n. del di seguito elencati :

- *Relazione tecnica- storico critica*
- *Relazione geologica;*
- *Convenzione;*
- *N.T.A. del Piano di Recupero*
- *Tav. n.1 – Corografie, stato attuale e documentazione fotografica,*
- *Tav. n.1/a – Individuazione area d'intervento, calcolo analitico e particellare;*
- *Tav. n.1/b – verifiche urbanistiche, superfici filtranti, calcolo parcheggi e planimeria scarichi;*
- *Tav. n.2 - Stato di progetto e stato sovrapposto;*
- *Tav. n. 3 – Adeguamento L.13/89;*
- *Tav. n.4 - Sistema delle misure di sicurezza per la manutenzione della copertura DPR75/R/2013;*
- *Tav. n. 5 – Rendering;*

l'immobile costituente il piano attuativo in atto sarà sottoposto al seguente intervento urbanistico/edilizio:

Ristrutturazione edilizia con riorganizzazione distributiva e funzionale dell'edificio e ampliamento di SUL su un fabbricato di civile abitazione, classificato di valore E.V.A.A e ricadente in zona AI.2 – “Insediamenti storici della collina – Centro storico Montevettolini”.

ART.2 - VALIDITA' DEL PIANO DI RECUPERO

L'attuazione del presente Piano di recupero dovrà avvenire entro dieci (10) anni decorrenti dalla efficacia della delibera consiliare di approvazione.

Il Comune, nella futura attività urbanistica, terrà adeguatamente conto, nel periodo di efficacia sopra precisata, dei diritti vantati dal richiedente alla conservazione della disciplina urbanistica introdotta dal Piano di recupero e di quanto previsto nel presente atto.

ART.3 - ATTUAZIONE PIANO DI RECUPERO

Gli interventi urbanistico/edilizi di cui sopra potranno avvenire, nell'ambito temporale di validità del piano di recupero, mediante rilascio dei relativi titoli abilitativi (permesso di costruire/SCIA) in conformità alla normativa vigente in materia.

Eventuali modifiche, rispetto a quanto previsto dagli elaborati tecnici allegati al piano, fino al grado della variante non sostanziale, in base alle procedure disciplinate dalla L.R. 65/2014 e s.m.i., non costituiranno variante al piano di recupero, ma potranno essere gestite con semplici varianti ai singoli e successivi titoli edilizi.

Per l'esecuzione del Piano di Recupero non è prevista la realizzazione di opere di urbanizzazione da cedere all'amministrazione comunale, pertanto non sarà effettuato alcun scomputo degli oneri d'urbanizzazione che saranno interamente versati al momento della formazione del titolo edilizio abilitativo all'intervento. L'esecuzione dell'intervento è subordinato al Permesso di Costruire che dovrà contenere il progetto edilizio redatto in base al Piano di Recupero approvato, che dovrà essere presentato entro 90 giorni, ritirato entro 120 giorni a far data del presente atto.

ART.5 - CONTRIBUTO CONCESSORIO

Il proponente date le particolari caratteristiche urbanistiche e la collocazione e la conformazione dell'immobili di cui trattasi, che risulta ubicato in zona urbana già provvista delle necessarie opere di urbanizzazioni, si impegna a corrispondere gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria previsti dal D.P.R. 06/06/2001 n.380 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, e dagli artt. 183 e seguenti della L.R. n.65/2014, recante norme per il governo del territorio, ove dovuti, all'atto del rilascio dei conseguenti titoli abilitativi.

ART. 6 – ALIENAZIONE DELL'IMMOBILE -

In caso di alienazione dell'immobile, tutti gli obblighi ed i diritti che gravano sul soggetto attuatore dovranno essere trasferiti ai nuovi aventi causa. Negli atti di trasferimento, a qualunque titolo stipulati, la parte cedente si impegna a riportare tutte le clausole contenute nella presente convenzione. In ogni caso per eventuali inadempienze, il richiedente il Piano di Recupero verrà ritenuto responsabile nei confronti del Comune a tutti gli effetti. Gli aventi

causa della proprietà richiedente, a qualunque titolo, dovranno entro tre mesi dal trasferimento rendere edotta l'Amministrazione Comunale, indicando il proprio domicilio. Qualora il trapasso di proprietà avvenga "inter vivos", tale obbligo spetterà anche all'alienante. Le obbligazioni nascenti dal presente atto a carico della proprietà delle aree interessanti l'intervento si intendono indivisibili e solidali fra esse proprietà, successori ed aventi causa.

ART.7 - CLAUSOLE FINALI

Il presente atto sarà trascritto alla competente Conservatoria dei Registri Immobiliari. Tutte le spese del presente atto faranno carico al concessionario che se le assume.